

**Seconda procedura di consultazione sulle disposizioni
di vigilanza per gli intermediari finanziari**

SETTEMBRE 2014

Si fa riferimento al secondo documento di consultazione per la revisione della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari, pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso 14 luglio, riguardante, tra i diversi temi, anche l'introduzione di specifici presidi organizzativi per gli intermediari finanziari che, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, assumano il ruolo di *servicer*, ai sensi della Legge n. 130/99.

A questo riguardo, nell'esprime apprezzamento per la disponibilità a discutere preventivamente con l'industria bancaria le modifiche regolamentari, si ritengono opportune alcune specifiche precisazioni di seguito riportate.

1. Titolo I – Capitolo 3, Sezione I, Paragrafo 3

All'interno della definizione di "società finanziaria" contenuta nel paragrafo in esame si rileva l'espressa inclusione dei veicoli di cartolarizzazione previsti dall'art. 3 della Legge n. 130/99 ma non di quelli utilizzati nell'ambito delle operazioni di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite di cui all'art. 7-bis della medesima legge (di seguito, "OBG"). Al riguardo, si ritiene opportuno includere anche tale tipologia di società veicolo nella definizione richiamata.

2. Titolo I – Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 1

In tema di "attività esercitabili", le disposizioni poste in consultazione prevedono che gli intermediari finanziari possano esercitare, oltre alle attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e di riscossione dei crediti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della Legge 130/99 (c.d. *servicing*), anche altre attività consentite dalla legge a condizione che tali attività siano svolte in via subordinata rispetto all'attività principale di concessione di finanziamenti; figurando tra queste anche le c.d. attività connesse e strumentali di cui alla successiva Sezione III, ivi inclusa l'attività di recupero di crediti di terzi.

A tale riguardo, si riterrebbe opportuno consentire agli intermediari finanziari che svolgono detta attività, di considerare l'attività di recupero crediti di terzi come strumentale e connessa non solo a quella principale di concessione di finanziamenti ma

anche a quella di *servicing*, possibilmente senza vincolo di subordinazione rispetto a quest'ultima attività. In questo modo, si consentirebbe alle società di *servicing* che non si occupano della concessione di finanziamenti, di svolgere anche l'attività di recupero crediti di terzi.

3. Titolo III – Capitolo 1, Sezione VII, Paragrafi 4 (“Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione”) e 5 (“Rischi connessi all’attività di *servicing*”):

- a. All'interno dei paragrafi in esame, vengono esplicitati dettagliatamente i compiti del *servicer* in un'ottica di riduzione del rischio delle operazioni di cartolarizzazione, senza specificare se la disciplina ivi contenuta si applichi o meno anche alle operazioni di emissione di OBG. Al riguardo, si ritiene opportuno un chiarimento da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- b. All'interno delle disposizioni in commento, si fa sempre riferimento al *servicer* quale “intermediario finanziario”. Al riguardo, si ritiene opportuno che la Banca d'Italia chiarisca se le stesse sono applicabili anche ai *servicer* bancari o meno. In quest'ultimo caso, si determinerebbe peraltro una disparità regolamentare incompatibile con il dettato della Legge n. 130/99 che non distingue tra *servicer* intermediario finanziario e *servicer* bancario.
- c. Le disposizioni contenute all'interno del paragrafo relativo alla “Separatezza del patrimonio della cartolarizzazione” (pag. 41, par. 5.2) risultano allineate sia alla prassi operativa in tema cartolarizzazione che alle previsioni in tema di segregazione degli attivi cartolarizzati introdotte dal DL n. 145/2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia). Al riguardo, si segnala che il DL n. 91/2014, convertito in legge successivamente rispetto all'avvio della procedura di consultazione in discorso, modifica ulteriormente i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 3 della Legge 130/99, introdotti dall'art. 12.1 lett. c) del Decreto Destinazione Italia, eliminando dagli stessi il concetto di “patrimonio separato” con riferimento alle somme depositate sui conti correnti aperti presso il *servicer* e *subservicer* o presso la banca depositaria rispetto a quello del depositario e degli altri depositanti. Risulterebbe pertanto necessaria un'armonizzazione tra quanto previsto dalla attuale

documento in consultazione e le innovazioni di cui al
citato DL n. 91/2014.